

## □ **Mozione n. 246**

*presentata in data 10 maggio 2017*

a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, Pergolesi

**“Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - Art. 2, comma 100, lettera a) della L. 662/96: richiesta di eliminazione della limitazione dell'intervento del Fondo alla sola controgaranzia disposta ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 all'art. 18 , comma 1, lettera r)”**

Premesso che:

- In base all'art. 2, comma 100, lettera a) della L. 662/96 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” lo Stato ha previsto “il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”;
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 all'art. 18, comma 1, lettera r) ha stabilito che la gestione del fondo di garanzia della L. 662/96 spetta allo Stato. Tuttavia, su richiesta delle Regioni interessate e con delibera della Conferenza Unificata, possono essere individuate le regioni sul cui territorio il fondo di garanzia della L.662/96 limita il proprio intervento alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) e non può quindi rilasciare garanzia diretta a favore delle piccole e medie imprese per i crediti concessi a loro favore dagli istituti di credito;
- Con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n 1125 del 6 ottobre 2014, la Regione Marche ha chiesto alla Conferenza Unificata di assumere la delibera volta a limitare, nel territorio della regione stessa, l'intervento del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 comma 100 lett. a) L.662/96 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi, per operazioni di importo fino a 150.000 euro;
- La Regione Marche, con delibera sopra indicata, ha fatto presente, che la richiesta di limitazione del Fondo di Garanzia è estesa all'operatività per portafogli di cui all'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/11, n. 214;
- Con delibera n 139 del 13 novembre 2014 (GU n 41 del 19/2/2015) la Conferenza Unificata ha accolto favorevolmente la richiesta della Regione Marche e deliberato di individuare la Regione Marche quale Regione sul cui territorio il Fondo di Garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi per le operazioni di importo fino a 150.000 euro e di estendere tale limitazione all'operatività per portafogli di cui all'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/11, n. 214;

Preso atto che:

- Marche, Abruzzo e Toscana sono le uniche regioni italiane a porre limitazioni all'utilizzo del fondo di garanzia L.662/96 sul proprio territorio alla controgaranzia dei Confidi, impedendo di fatto alle piccole medie imprese di accedervi direttamente;

Considerato che:

- La limitazione imposta alle piccole medie imprese marchigiane di dover ricorrere alle garanzie rilasciate dai Confidi per poter beneficiare indirettamente delle garanzie previste della Legge 662/96, impedisce alle stesse di accedere direttamente alle garanzie del fondo della Legge 662/96;
- Il ricorso alla garanzia dei Confidi per l'intervento del Fondo di Garanzia rappresenta un costo per l'impresa, peggiorando quindi le condizioni rispetto a quanto previsto dall'ac-

cesso diretto alle garanzie rilasciate dal fondo L.662/96, che sono gratuite;

- Il perdurare della crisi economica ha comportato un inasprimento delle condizioni di offerta di finanziamenti per le PMI e che un allargamento delle opportunità di accedere alle garanzie può migliorare tali condizioni;

Ritenuto che:

- Permettere alle piccole medie imprese di accedere direttamente al fondo di garanzia L.662/96 comporti un beneficio di riduzione dei costi per le stesse a parità di garanzie;

Tutto ciò premesso e considerato,

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta Regionale:

1. A revocare la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n 1125 del 6 ottobre 2014 concernente "Art. 2 comma 100 lett. a) L.662/96. Richiesta di limitazione dell'intervento del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera r) D.Lgs 112/98 e approvazione della relazione "Il sistema marchigiano delle garanzie per le PMI", per permettere alle piccole imprese marchigiane l'accesso diretto alle garanzie del fondo L.662/96, così come avviene in altre regioni italiane;
2. A presentare, alla Conferenza Unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, richiesta di revoca della Deliberazione del n. 139 del 13 novembre 2014 con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 1), lettera r), la Regione Marche è stata individuata quale regione sul cui territorio il fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto lgs. 385/1993.